



# COMUNE DI SANTA NINFA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROT. N. 9184 DEL 08.09.2014

**Al Responsabile della trasparenza**  
**SEDE**

**E p.c.**  
**Al Sig. Sindaco**  
**SEDE**

**All'Organismo indipendente di valutazione**  
**c/o Unione dei comuni "Valle del Belice"**

**OGGETTO: Aggiornamento del P.T.T.I., monitoraggio della sezione "amministrazione trasparente", implementazione degli atti. Tempestivo aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione. Segnalazione**

Con decreto sindacale n. 12 del 7.8.2014 il sottoscritto è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione e, nella qualità, ha avviato le attività preliminari all'approvazione del Piano di prevenzione della corruzione, da implementare con le disposizioni del "codice Vigna" in materia di lotta alla mafia come previsto dalla L.r. 5/2011.

La trasparenza costituisce una delle misure generali, obbligatorie e trasversali individuate dal legislatore a presidio della politica di prevenzione della corruzione; l'intesa del 24.7.2013 ha, infatti, previsto la necessità –laddove gli enti optino per attribuire le funzioni di responsabile della trasparenza ad un soggetto diverso dal responsabile della prevenzione della corruzione- di forme di coordinamento e collaborazione, al fine elaborare una strategia di prevenzione condivisa, posto che il PTTI di norma costituisce parte integrante del PTPC.

Il comune si è tempestivamente dotato di un PTTI, approvato con deliberazione G.M. n. 85 del 18.9.2013, che rispetta le Linee guida dell'ex CIVIT di cui alla deliberazione n. 50/2013. In

base alla legge, tale piano avrebbe dovuto essere adeguato entro il 31.1.2014; non risulta, tuttavia, che a tale adeguamento si sia provveduto né che siano state avanzate proposte in tal senso da parte della S.V.

Risulta, d'altra parte, acquisito al comune ( prot. 2062 del 18.2.2014) il rapporto dell'ANAC sul monitoraggio dell'attuazione della delibera n.71/2013 sugli obblighi di trasparenza, dal quale –a prescindere da alcune segnalazioni in materia di formato dei dati o di omissioni di pubblicazioni obbligatorie ( sui cui, pure, è opportuno relazionare allo scrivente)- emerge che la regolamentazione della gestione delle istanze di accesso civico risulta in contrasto con l'art. 5 del d.lgs 33/2013 in relazione al titolare del potere sostitutivo.

Non risulta, inoltre, pubblicata ad oggi nella apposita sottosezione di primo livello “Disposizioni generali” sottosezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga” la griglia relativa alla verifica dell'assolvimento agli obblighi di pubblicazione al 31.12.2013, secondo le disposizioni e la modulistica di cui alla delibera ANAC n. 77/2013. Nel rilevare che tale omissione oltre a violare un preciso obbligo normativo interferisce con i poteri di controllo dell'ANAC, si osserva che in caso di assenza dell'OIV le funzioni di attestazione di competenza di tale organismo spettano al responsabile della trasparenza, secondo l'orientamento assunto dall'ANAC stessa.

L'ANAC, nel rapporto citato, aveva evidenziato alcune criticità in materia di pubblicazione dei dati degli enti controllati. Non sfuggirà alla S.V. l'importanza delle pubblicazioni dei dati afferenti gli enti partecipati e degli organismi gestionali, in quanto il legislatore riconnette alla violazione degli stessi 2 speciali sanzioni: il divieto di corresponsione di somme a qualunque titolo all'organismo ( art. 22, comma 5 del d. lgs. 33/2013) e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. Con comunicazione del 6 giugno 2014 l'ANAC ha precisato che *“in considerazione delle funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza attribuite ai responsabili della trasparenza, anche questi ultimi sono tenuti ad effettuare analoga segnalazione all'autorità amministrativa competente in caso di rilevata inosservanza dell'art. 22, comma 2 del d.lgs n. 33/2013”*. In materia, l'art. 19, comma 7 del d.l. 90/2014, come modificato dalla legge di conversione n. 114/2014 ha attribuito al Presidente dell'ANAC specifici poteri di segnalazione nel caso di violazioni in materia di comunicazione dei dati di cui all'art. 47 del d.lgs 33/2013 ( tra cui rientrano quelli di cui all'art. 22 cit.).

Ciò posto, fermo restando quanto sopra evidenziato, si chiede alla S.V. di procedere agli adempimenti e alle verifiche di cui in premessa entro il termine del 21 settembre p.v. e nel contempo:

- 1) procedere all'adeguamento del PTTI, adeguandolo alle sopravvenute modifiche normative, trasmettendolo in bozza ai responsabili di settore per eventuali osservazioni e alla parte politica per eventuali indirizzi di ampliamento degli obblighi di pubblicazione;
- 2) procedere a verificare l'aggiornamento di tutti i dati pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente";
- 3) effettuare una verifica del rispetto del "formato aperto" dei dati;
- 4) segnalare ai responsabili di settore eventuali violazioni del codice della privacy riscontrate nelle pubblicazioni di dati, documenti ed informazioni sulla sezione amministrazione trasparente.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

*Dalla sede municipale, li 8 settembre 2014*

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

*F.to Avv. Vito Antonio Bonanno*